

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del Paese.
(Art. 3, comma 2, Cost.)



COMUNICATO URGENTE

Per il Governo le lavoratrici e i lavoratori guadagnano troppo: prima analisi dell' emendamento che mira ad introdurre l'articolo 9 bis al DDL n. 1561 (decreto ILVA)

Con uno spregiudicato colpo di mano sul fronte normativo, la destra di governo getta la maschera e interviene contro lavoratrici e lavoratori e lo fa "di nascosto" proponendo di inserire un articolo 9 bis al DDL n. 1561 (decreto ILVA) al fine di contrastare gli ultimi importanti arresti della giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte Costituzionale che hanno affermato i principi opposti a quelli che si vorrebbero ora inserire per legge. Non è accettabile che si entri "a gamba tesa" nel solco di orientamenti giurisprudenziali consolidati causando una significativa frattura tra le amministrazioni dello Stato.

L'emendamento propone di inserire un nuovo art. 9 bis al DDL n. 1561 avente ad oggetto: *"Conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi"*

1.

Analisi dei commi 1 e 2

I primi due commi dell'art. 9 bis si occupano della prescrizione dei crediti dei lavoratori.

In particolare, l'art. 9 bis comma 1 prevede che il termine di prescrizione di 5 anni per fare valere i crediti di lavoro decorre in costanza di rapporto di lavoro nelle aziende con oltre 15 dipendenti per unità produttiva o 60 dipendenti nel Paese.

La disposizione proposta viola diritti di rango costituzionale.

La prescrizione è l'estinzione del diritto che non viene fatto valere in un determinato lasso di tempo previsto dalla legge.

Il legislatore trascorso questo lungo periodo di tempo, per così dire, presume che il creditore non abbia più interesse a fare valere il credito.

Questo termine con riferimento ai crediti di lavoro è generalmente di 5 anni¹.

E' utile precisare che l'art. 2935 prevede che *"La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere."*

Dagli anni 60 la Corte Costituzionale ha precisato che il lavoratore NON può fare valere il suo diritto in ragione della condizione di soggezione in cui si trova.

¹ Ciò in base all'applicazione dell'art. 2948, comma 1, n. 4 per cui si prescrivono in 5 anni *"gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;"*

La Corte Costituzionale (n. 63 del 1966) lo ha detto chiaramente: *“Vi sono tuttavia ostacoli materiali, cioè la situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte è portato a rinunciarvi, cioè per timore del licenziamento”*. Di conseguenza la Corte Costituzionale ha dichiarato *“la illegittimità costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro”*.

E' utile precisare che a quel tempo non esisteva l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/70) che, con riferimento alle aziende che occupano oltre 15 dipendenti per unità produttiva o 60 dipendenti complessivamente, nella sua versione originaria, prevedeva che il Giudice, accertata l'illegittimità del licenziamento, disponesse, in ogni caso, la reintegrazione nel posto di lavoro. **Cioè l'art. 18 ha introdotto la c.d. stabilità del posto di lavoro.**

Di conseguenza la Corte Costituzionale (sentenze 163/69 e 174/72) ha precisato che solo quando vi sia la stabilità del posto di lavoro (nelle aziende di medie e grandi dimensioni e nel pubblico impiego) possa decorrere la prescrizione di 5 anni, in quanto il lavoratore ha una forza che gli consente di non temere il licenziamento.

IL quadro è cambiato quando con la modifica dell'art. 18 ad opera della L. 92/2012 (legge Fornero), prima, e con l'introduzione del dlgs 23/2015 (Jobs act), dopo, **è stata eliminata la stabilità del posto di lavoro anche con riferimento alle medie e grandi aziende** atteso che la reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di licenziamento illegittimo è prevista solo in casi particolari, e non può più quindi considerarsi “la regola” (com'è ancora nel pubblico impiego).

La Giurisprudenza ne ha tratto le dovute conseguente, precisando (**Cassazione civile sez. lav., 06/09/2022, n.26246**) che il termine di prescrizione non decorre durante il rapporto di lavoro, perché, mancando la stabilità del rapporto, il lavoratore non può agire per la sua rivendicazione perché teme il licenziamento.

Pertanto, l'art. 9 bis comma 1, prevedendo la decorrenza del termine di prescrizione in costanza di rapporto di lavoro anche per le aziende con oltre 15 dipendenze, si pone contro i dettami costanti della Corte Costituzionale così come ben precisati dalla Corte di Cassazione, ma soprattutto finisce per negare i diritti di credito dei lavoratori che, temendo il licenziamento, non li faranno valere.

Ancora più grave è il secondo comma che prevede che il lavoratore debba depositare un ricorso giudiziale dopo 180 giorni dall'atto interruttivo. Per essere chiari, il lavoratore non solo dovrà inviare una lettera di messa in mora ma dovrà trovare il coraggio di depositare un ricorso al Tribunale entro 6 mesi. **Cioè dovrà fare causa al suo datore di lavoro mentre è in corso il rapporto di lavoro.** È evidente che è un modo per indurre i lavoratori a rinunciare ai propri diritti.

2.

Commi 3 e 4

Anche in questo caso, il nuovo art. 9 bis mira ad annullare gli effetti di importanti orientamenti con cui la Giurisprudenza ha dato applicazione alla Costituzione.

In questo caso si tende a neutralizzare la corretta applicazione dell'art. 36 Costituzione per cui *“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.”*.

La Corte di Cassazione con alcune importanti sentenze (la prima è la sentenza 27711/23 di cui si riporta in nota la massima²) ha previsto che il Giudice possa escludere l'applicazione di un contratto collettivo nazionale che preveda una retribuzione inferiore ai parametri di dignità previsti dall'art. 36 Costituzione.

Si è tratta di un passaggio molto importante per contrastare il lavoro povero e i salari inaccettabili previsti da molti CCNL.

Ora, il comma 3 impone che il Giudice possa intervenire solo se venga accertata la “grave inadeguatezza” della retribuzione, introducendo un maldestro tentativo di derogare all'art. 36 Costituzione.

Con il comma 4, infine, si vorrebbe evitare la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive (e contributive) arretrate che precedono il famoso “atto di messa in mora”, anche nell'ipotesi in cui “il giudice accerta la grave inadeguatezza di cui al comma 3 e indica la retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'art. 36 della Costituzione”, cercando così di neutralizzare gli effetti anche dell'eventuale sentenza favorevole al lavoratore o alla lavoratrice.

E' la prima volta che il legislatore, di fatto, impedisce il pagamento di differenze di retribuzione dovute.

Associazione Comma2

Lavoro è Dignità.

² “In sede di determinazione della retribuzione del lavoratore ex art. 2099, comma 2, c.c. , il giudice deve fare riferimento, quale parametro di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può tuttavia motivatamente discostarsi, anche ex officio , quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall' art. 36 Cost. , restando irrilevante che il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, essendo il giudice tenuto a darne una interpretazione costituzionalmente orientata.”